

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare ed antiche.

Art. 31.

Le licenze di cui agli articoli 27 e 30 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi.

Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunziati all'autorità circondariale di pubblica sicurezza i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante.

Art. 32.

Coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi devono darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza del circondario e notificare all'autorità stessa ogni trasferimento della loro officina.

Art. 33.

Il commerciante o fabbricante di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi non possono trasportarle fuori del proprio negozio od officio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso incombe anche al privato che per qualunque causa debba trasportare armi nell'interno del Regno.

Art. 34.

I fabbricanti, i commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui dovranno essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

E' vietato di vendere armi a minori e a persone non sane di mente, nonchè a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d'identità o del permesso di porto d'armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con ammenda da L. 1000 a L. 2000.

Art. 35.

E' vietato andare in giro con un campionario di armi senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario dal quale si muove.

La licenza deve essere vidimata dalle autorità di pubblica sicurezza dei circondari che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionario di armi da guerra.

Art. 36.

E' vietata la vendita girovaga delle armi.

E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 37.

Chiunque detenga o conservi armi, munizioni, bombe o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza e, ove questo manchi, al comando dei Reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte, autorizzate, di armi artistiche, rare od antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili nei riguardi dell'ordine pubblico.

Art. 38.

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione o conservazione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunziate a norma dell'articolo precedente alle persone ritenute capaci di abusarne.

Art. 39.

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, munizioni, bombe e materie esplodenti di cui nei precedenti articoli siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità locale di pubblica sicurezza o militare.

Art. 40.

Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia o indizio della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, bombe o materie esplodenti non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute o conservate, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

In caso di opposizione o resistenza, o quando vi sia stato celamento, si procede all'arresto dei colpevoli. Nel caso di celamento i colpevoli sono considerati in stato di flagranza anche se non siano presenti alla perquisizione o al sequestro.

Art. 41.

Non possono portarsi, fuori dell'abitazione propria o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 centimetri.

Art. 42.

Oltre a quanto è stabilito nell'art. 10 non può essere accordata la licenza di portare armi:

a) a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione e ricatto;

b) a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;